



Ministero dell' Interno



Ministero dell' Interno
Dipartimento delle Libertà Civili e Politiche
AOO Politiche

Protocollo 0001886 del 17/03/2014
UOR: Uffr1
UOR-CC:
T. 0261/0239



0'001886*170314



Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma , 17/03/2014
Prot. 35 / 0001817

Alle Prefetture –UTG
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
(per il tramite delle Direzioni Regionali
del Lavoro)
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Ufficio Reg. Lavoro
Isp. Reg. Lavoro
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro
Isp.Lavoro
BOLZANO



Ministero dell' Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali –
Servizio Lavoro
TRENTO

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero
e le Politiche Migratorie
Ufficio VI – Centro Visti
ROMA

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione
ROMA

e. p.c.

Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno
SEDE

Al Gabinetto del Sig. Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
SEDE

Alla Direzione Generale per le Politiche
dei Servizi per il Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEDE

Al Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
Ministero dell'Interno
SEDE



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Oggetto: Modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione apportate dalla Legge n. 9 del 2014 recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" (G.U. n.43 del 21.02.2014).

Con la legge indicata in oggetto è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145 (art. 5, comma 8), che ha apportato, tra le altre, significative modifiche, di seguito indicate, alla disciplina del Testo Unico per l'Immigrazione in tema di ingresso per ricerca scientifica (art. 27 ter) e dei lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater – Carta Blu UE).

INGRESSO E SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA:

La legge in argomento ha previsto delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.

In particolare, viene introdotto nel testo dell'art. 27 ter, il comma 3 bis, il quale dispone che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall'istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

E' stato, pertanto, modificato, in conformità alla predetta disposizione, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Interno.

La legge ha, poi, previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore (art. 27 ter, comma 8), non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. In merito, si evidenzia che i modelli di domanda (S – T) inerenti le istanze di ricongiungimento e dei familiari al seguito sono stati opportunamente adeguati.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Infine, è stato disposto, in aggiunta al primo periodo dell'art. 9, comma 2 *bis* del Testo Unico, che il ricercatore, il quale faccia richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sia tenuto a sostenere il test di lingua italiana.

**INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORATORI ALTAMENTE
QUALIFICATI (CARTA BLU UE):**

Con riguardo all'ingresso dei lavoratori altamente qualificati, la normativa in argomento ha eliminato dal comma 1, lett. a) e dal comma 5, lett. b) dell'art. 27 *quater* del testo Unico la parola "relativa", così da svincolare il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ma sarà, pertanto, sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.

La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà, comunque, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011.

Si fa presente, inoltre, che la legge in oggetto è intervenuta sull'art. 22, comma 11 *bis* del Testo Unico, inerente il tema della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per attesa occupazione.

In particolare, sono state eliminate dal comma 11 *bis* le parole "di secondo livello" riferite al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo suddetto a prescindere dal livello di riferimento.

Si precisa che questa Direzione Centrale, d'intesa con il MIUR, aveva fornito un'interpretazione nel senso indicato dalla norma, con precedente circolare n.7438 del 11.12.2013. Tale ultima disposizione normativa, pertanto, attribuisce valore di legge ad una prassi amministrativa già consolidata.

In ultimo, si evidenzia che la legge in argomento ha abrogato il comma 4 dell'art. 39 del Testo Unico, che prevedeva l'emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.



Ministero dell' Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELL'ASILO
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE
(Forlani)